Cassazione penale sez. V, 08/07/2024, n.26919

Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione relativa alla competenza territoriale, ai sensi dellâ??art. 24-bis cod. proc. pen., nel processo a carico di (omissis) e (omissis) per il reato di diffamazione aggravata. Gli imputati, rispettivamente, (omissis), quale autore e (omissis) quale conduttore della trasmissione televisiva (Omissis), sono accusati di aver trasmesso un servizio televisivo, il 24.5.2022, dal titolo â??Speciale (Omissis), delitto (Omissis), la verità di (omissis)â??, in cui si offendeva la reputazione di (omissis), insinuando un suo coinvolgimento nellâ??omicidio di (omissis).
- **1.1.** Il Tribunale, investito della questione sulla competenza territoriale dalla difesa degli imputati allâ??udienza del 31.10.2023, con successiva ordinanza del 5.12.2023, rilevando lâ??esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , ha rimesso alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. la soluzione del problema interpretativo che \tilde{A} " cos \tilde{A} ¬ sintetizzabile:

â??se, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dellâ??art. 30, comma 5, della legge n. 223 dei 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, ancorché non si tratti dei soggetti indicati nellâ??art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione) oppure la speciale regola di competenza dettata dal comma 5 del citato art. 30 valga solo per i soggetti specificamente indicati nel comma primo della medesima disposizione, sicché, quando questi non siano imputati, si applicano, agli autori della diffamazione, le regole generali di competenza territoriale previste in relazione alla diffamazione punita ex art. 595 cod. pen. e segnatamente lâ??art. 9, comma 1, cod. proc. pen.â?•.

Lâ??ordinanza del Tribunale, dando atto delle due opzioni presenti nella giurisprudenza della Cassazione, evidenzia anche lâ??incidenza sulla questione della declaratoria di incostituzionalità dellâ??art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e di quella, in via consequenziale â?? ai sensi dellâ??art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) â?? dellâ??art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150 del 2021.

Ed invero, si sottolinea come lâ??art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990 si ricolleghi, ai fini di individuare la regola per la competenza territoriale, al precedente comma 4, attinto dalla declaratoria di incostituzionalità .

E difatti, la disposizione dellà??art. 30, comma 5, citata, rilevante ai fini della competenza, recita: â??Per i reati di cui ai commi 1,2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui allâ??art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente Ã" determinato dal luogo di residenza della persona offesa. â?• Il precedente comma 4 della?? art. 30, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 150 del 2021, stabiliva: â??Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nella??attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dallâ??art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47â?•. Il giudice rimettente prospetta la sua preferenza per lâ??orientamento che giunge a ritenere la competenza territoriale, in casi come quello di specie, nel foro della persona offesa, ai sensi dellà??art. 30, comma 5, cit., nei casi di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiotelevisive con lâ??attribuzione di un fatto determinato, nonostante la declaratoria di incostituzionalitA della disposizione richiamata dal medesimo comma 5 dellâ??art. 30 (e cioÃ" il comma 4 della stessa norma), che non determinerebbe lâ??abrogazione da incostituzionalità della disposizione richiamante (il comma 5, appunto). Secondo il Tribunale, la parte del comma 4 della??art. 30 colpita da declaratoria di incostituzionalitA A" solo quella di contenuto sanzionatorio, sicchA© il comma 5 del medesimo articolo non avrebbe perso senso nel suo richiamo al precedente comma, in quanto riferito ai reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nella??attribuzione di un fatto determinato -, tanto più che pacificamente la disposizione del comma 4 aveva natura di circostanza aggravante, sicché continuano ad essere punibili i fatti di diffamazione ivi contemplati con lâ??unica differenza che essi sono punibili, a seguito della dichiarazione di incostituzionalitÃ, con le pene alternative di cui allâ??art. 595, comma 3, cod. pen., anziché con pena congiunta di cui allâ??art. 13 L. n. 47 del 1948. Rimarrebbero ferme, quindi, anche le ragioni sottese allâ??orientamento preferito, collegate alla necessità di evitare la competenza di due fori diversi, condizionate dalla??essere o meno imputati i soggetti di cui al comma 1 dellâ??art. 30 L. n. 223 del 1990. A tale tesi ha aderito la difesa della parte civile già nel corso del processo, con memoria depositata il 5.12.2023.

Diversamente, la difesa degli imputati ha sostenuto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalitÃ, il comma 5 dellâ??art. 30 citato deve essere considerato â??inesistente nellâ??ordinamento e non potrà più trovare alcuna applicazioneâ?•, depositando anche memoria al Tribunale, per rafforzare gli argomenti già sollevati iri udienza. Tutti i citati atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione, allegati allâ??ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen., unitamente ai verbali di udienza ed alla querela ed al decreto di citazione a giudizio.

2. Il Sostituto Procuratore Generale, aderendo allâ??opzione preferita anche dal Tribunale, senza far cenno allâ??incidenza della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, ha ritenuto praticabile la scelta dellâ??orientamento ermeneutico che considera il richiamo del comma 5 al comma 4 dellâ??art. 30 L. n. 223 del 1990 come riferito a tutte le condotte di chi commetta diffamazione tramite trasmissioni radiotelevisive attribuendo un fatto determinato; conseguentemente, ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale rispetto al luogo di

residenza della persona offesa dal reato.

- **2.1.** La difesa della parte civile, con memoria depositata in vista dellâ??udienza dinanzi al Collegio, ha evidenziato la propria adesione alla tesi del PG, argomentando anche rispetto alla giurisprudenza costituzionale e di legittimitÃ; ha precisato, altresì, che vi Ã" un refuso nella requisitoria, poiché si Ã" richiesta la trasmissione al Tribunale del luogo ove risiede la persona offesa indicando lâ??ufficio di Monza, laddove costei risiede a Milano.
- **2.2**. La difesa degli imputati ha depositato memoria con cui evidenzia, mediante richiami giurisprudenziali e allegazioni, tutti gli aspetti argomentativi che determinano la competenza del Tribunale di Monza, individuato ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen., applicabile come criterio residuale di competenza alla luce della non estensibilit\(\tilde{A}\) del diverso criterio previsto dall\(\tilde{a}\)??art. 30, comma 5, L. n. 223 del 1990 ai soggetti diversi da quelli espressamente indicati nel comma 1 della medesima disposizione, pena la violazione del divieto di analogia in materia penale.

Non sarebbe, quindi, competente il Tribunale individuato mediante il riferimento al luogo di residenza della persona offesa ai sensi della??art. 30, comma 5, citato, che rinvia al precedente comma 4, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 150 del 2021.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anzitutto deve rilevarsi che il ricorso \tilde{A} " ammissibile, poich \tilde{A} © il giudice che ha sollevato il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. ha motivato la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, $\cos \tilde{A} \neg$ da prospettare l \hat{a} ??impossibilit \tilde{A} di risolverla mediante l \hat{a} ??utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

Una simile motivazione corrisponde agli orientamenti della giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) recentemente formatasi in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per risolvere una questione di competenza territoriale (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 46466 del 22/9/2023, GIP Cuneo, Rv. 285513).

2. La questione ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposta Ã" la seguente:

â??se, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dellâ??art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, e dunque ancorché non si tratti dei soggetti indicati nellâ??art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione) oppure la speciale regola di competenza dettata dal comma 5 del citato art. 30 valga solo per i soggetti specificamente indicati nel comma primo della medesima disposizione, sicché, quando questi

non siano imputati, si applicano, agli autori della diffamazione, le regole generali di competenza territoriale previste in relazione alla diffamazione punita ex art. 595 cod. pen. e segnatamente lâ??art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

Il Collegio ritiene che il quesito debba risolversi nel senso che la competenza territoriale vada determinata dando prevalenza alla disciplina prevista dallâ??art. 30, comma 5, L. n. 223 del 1990, ed al foro di residenza della persona offesa, sicché spetta, nel caso di specie, al Tribunale di Milano.

3. Sul tema della competenza territoriale per i reati di diffamazione commessi mediante lâ??attribuzione di un fatto determinato ed a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive Ã" effettivamente, da tempo, radicato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità . Un primo orientamento sostiene che, in tale ipotesi, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando la legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 5, e cioÃ" con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione, poiché la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, menziona i â??reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nellâ??attribuzione di un fatto determinatoâ?•, indipendentemente dalla persona che li abbia commessi (Sez. 5, n. 3135 del 2019, n.m.; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, dep. 2015, Perego, Rv. 262168; Sez. 1, n. 269 del 13/1/2000, Sgarbi, Rv. 215382; Sez. 1, n. 6793 del 13/12/1997, dep. 1997, Sindoni, Rv. 206755; Sez. 1, n. 6018 del 13/12/1994, dep. 1995, Costanzo, Rv. 200801).

Tale opzione ha basato il proprio convincimento su una lettura congiunta del comma quarto e del comma quinto dellâ??art. 30 L. n. 223 del 1990, valorizzando il dato che lâ??inciso â??reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nellâ??attribuzione di un fatto determinatoâ?• (contenuto nel quarto comma dellâ??art. 30 cit., oggi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 150 del 2021 Corte cost., come si dirà di qui a poco) sembra(va) riferirsi a tutti i reati di diffamazione caratterizzati dal particolare strumento di diffusione delle espressioni diffamatorie, rappresentato dalle trasmissioni radiofoniche o televisive, indipendentemente dalla persona che li abbia commessi. Lâ??espressione ulteriore contenuta nel citato comma quarto â?? e cioÃ" â??si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dallâ??art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47â?• â?? riguarderebbe il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato.

Per questo, quando nel comma quinto si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, â??i reati di cui al quarto commaâ?•, questi comprendono anche la diffamazione consistente nellâ??attribuzione di un fatto determinato commesso da chiunque (anche da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo del medesimo art. 30).

Secondo tale tesi, detta interpretazione del regime di competenza peculiare, previsto dalla legge del 1990 â?? che ha regolamentato lâ??intero settore delle trasmissioni radiotelevisive nei numerosi aspetti bisognosi di specifica attenzione normativa â?? non sarebbe neppure da considerarsi rientrante nella categoria dellâ??interpretazione â??estensivaâ?•; piuttosto, si sarebbe dinanzi ad unâ??esegesi che predilige il carattere generale di una disposizione che, non a caso, testualmente non fa cenno alcuno al suo specifico riferirsi a determinate categorie soggettive, neppure nella rubrica normativa (dedicata genericamente alle â??Disposizioni penaliâ?•).

La lettura interpretativa proposta avrebbe il merito, altresì, di avere natura coerenziatrice di regimi di competenza territoriale, altrimenti divergenti se si ritenesse, viceversa, che i reati commessi dai soggetti nominati nel primo comma dellâ??art. 30 cit. dovessero seguire un foro differente da quello previsto come criterio generale dallâ??art. 9, comma 1, cod. proc., pen.

In controluce, tale giurisprudenza distingue le disposizioni in tema di trattamento sanzionatorio, contenute nellâ??art. 30 cit., non estensibili analogicamente a soggetti diversi da quelli menzionati nella norma, rispetto alla regola sulla competenza, valida invece per tutti i reati di diffamazione a mezzo trasmissioni televisive consistenti nellâ??attribuzione di un fatto determinato, indipendentemente dallâ??autore.

3.1. La seconda tesi in gioco, allâ??opposto, ha ritenuto che le norme speciali di cui allâ??art. 30 L. n. 223 del 1990, dettate in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive, stante il divieto di applicazione analogica, valgono esclusivamente con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a questâ??ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente lâ??art. 595 cod. pen. e le regole generali sulla competenza per territorio (Sez. 1, n. 1291 del 27/2/1996, Ferrara, Rv. 205281; Sez. 2, n. 34717 del 23/4/2008, Matacena, Rv. 240687; Sez. 5, n. 50987 del 6/10/2014, Cappato, Rv. 261907).

La pi \tilde{A}^1 recente sentenza massimata in tal senso \hat{a} ?? vale a dire Sez. 5, n. 27823 del 19/04/2017, Izzo, Rv. 270557 \hat{a} ?? in realt \tilde{A} , in motivazione, ha evocato il principio di diritto nella sua massimazione complessiva, ma ha inteso chiaramente riferirlo alla parte rilevante per la questione decisa, vale a dire quella del divieto di estensione analogica della disciplina sanzionatoria speciale, prevista dall \hat{a} ??art. 30 L. n. 223 del 1990 per il \hat{a} ??delegato al controllo \hat{a} ?• ai sensi del comma 1 della citata disposizione, al direttore responsabile di un telegiornale privo di delega formale. La lettura della motivazione \hat{a} ?? come ha messo in risalto anche Sez. 5, n. 3135 del 2019 \hat{a} ?? consente agevolmente di rilevare che il problema della competenza non \tilde{A} " affrontato, \tilde{n} 0 \tilde{A} 0 presa in considerazione o smentita la giurisprudenza di legittimit \tilde{A} riferibile al primo orientamento. Viceversa, una recente sentenza \hat{a} ?? ancorch \tilde{A} 0 in un obiter dictum, poich \tilde{A} 0 ha

dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. \hat{a} ?? ha collegato la pronuncia n. 27823 del 2017 alla seconda delle due tesi contrapposte in esame e, su tali basi, ha aderito esplicitamente al principio che esporta il divieto di analogia anche in tema di competenza territoriale ($\cos \tilde{A} \neg \text{Sez. 5}$, n. 41165 del 2023 n.m.).

3.2. Per giungere alla soluzione della questione controversa, Ã" necessario oggi confrontarsi anche con la sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, con cui il giudice delle leggi ha dichiarato lâ??incostituzionalità dellâ??art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e, in via consequenziale â?? ai sensi dellâ??art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 â?? dellâ??art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Ed \tilde{A} " questo dato inedito, mai prima esaminato dalle tesi che si confrontano sul tema, a dover essere valutato in particolare, perch \tilde{A} © destinato ad incidere significativamente sulle scelte interpretative.

Come noto, la norma censurata della legge sulla stampa â?? Lex specialis rispetto alle due aggravanti stabilite dallâ??art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma â?? prevedeva una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta fosse commessa col mezzo della stampa e consistesse nellâ??attribuzione di un fatto determinato; in tal caso, la pena prevista era quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore ad Euro 258, da applicare in via cumulativa, a meno che non sussistessero, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti allâ??aggravante in esame.

Proprio lâ??indefettibilitĂ dellâ??applicazione della pena detentiva, escluse le ipotesi indicate, secondo la Consulta, rendeva la disposizione incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero. La necessaria irrogazione della sanzione detentiva Ă" stata ritenuta, infatti, ormai in contrasto con lâ??esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertĂ personale, la generalitĂ dei giornalisti dallâ??esercitare la propria cruciale funzione di controllo sullâ??operato dei pubblici poteri, anche in considerazione del diritto vivente, che condiziona lâ??operativitĂ della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dellâ??assenza di colpa nel controllo delle fonti, ammettendo conseguentemente la responsabilitĂ del giornalista anche nellâ??ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella veritĂ del fatto attribuito alla persona offesa.

La Corte costituzionale ha chiarito, altres $\tilde{A}\neg$, che la dichiarazione di illegittimit \tilde{A} costituzionale non crea alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespander \tilde{A} in seguito alla pronuncia di incostituzionalit \tilde{A} . Ai sensi della??art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha dichiarato, altres $\tilde{A}\neg$, in via consequenziale, la??illegittimit \tilde{A}

costituzionale dellâ??art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che faceva esplicito riferimento al fatto che si applicano â??ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dallâ??art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47â?•, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Nondimeno, la Corte costituzionale ha ribadito, anche per tale seconda statuizione di incostituzionalitÃ, dichiarata â??a cascataâ?•, che resterà comunque applicabile la disciplina prevista dallâ??art. 595, terzo comma, cod. pen. (nonché del secondo comma della stessa disposizione, che prevede lâ??aggravante dellâ??attribuzione di un fatto diffamatorio determinato), senza generare vuoti di tutela, anche in questo caso. La dichiarazione di incostituzionalitÃ, dunque, proprio per le precisazioni appena evocate e compiute dalla stessa Consulta, lascia propendere per la possibilità di intendere il comma quinto dellâ??art. 30 L. n. 223 del 1990 come tuttora vivente nel suo contenuto di competenza territoriale â??specialeâ?•â?? il foro della persona offesa â?? perché da ritenersi richiamante non più il comma 4, ma lâ??art. 595 cod. pen.

Se, dunque, Ã" legittimo dedurre, da unâ??esegesi della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, la perdurante vigenza della disposizione di cui allâ??art. 30, comma 5, cod. pen., che si pone come norma dal contenuto di rinvio â??mobileâ?, quanto alle indicazioni riferite alla competenza territoriale, per i reati di diffamazione commessi tramite lâ??attribuzione di un fatto determinato ed a mezzo di strumenti radiofonici o televisivi â?? rinvio che la stessa declaratoria di incostituzionalitĂ legittima, visto lâ??esplicito rimando della sentenza di incostituzionalitĂ alla continuitĂ punitiva tra art. 30, comma 4, L. n. 223 del 1990 e art. 595 cod. pen. â?? permane la possibilitĂ di interpretare la speciale competenza del foro della persona offesa come vigente e riferita a tutti coloro i quali commettano una condotta diffamatoria mediante tali strumenti e lâ??attribuzione di un fatto determinato. E non soltanto ai soggetti previsti dal comma 1 del citato art. 30. Data tale possibilitĂ, il Collegio ritiene che questa sia anche lâ??opzione interpretativa preferibile.

E difatti, ancor più una volta che la stessa Corte costituzionale ha indicato nellâ??art. 595 cod. pen. la disposizione generale che sopperisce, dâ??ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, allâ??area di punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale (lâ??art. 30, comma 4, L. n. 223 del 1990), emerge la potenzialità applicativa del foro peculiare previsto dal comma 5 dellâ??art. 30 L. n. 223 del 1990, da intendersi riferito alle ipotesi di diffamazione commesse da chiunque, con lâ??attribuzione di un fatto determinato e mediante gli strumenti radiofonici e televisivi (seguendo lâ??art. 595, commi secondo e terzo, del codice penale).

Nessun richiamo testuale, inoltre, collega la disposizione relativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicata al comma 1 (peraltro pensata nella diversa ottica di sanzionare particolari ipotesi di reato commesse dai concessionari radiotelevisivi e loro delegati, e cioÃ" quelle in cui si dia luogo a trasmissioni oscene), per effetto della

declaratoria di illegittimitA costituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dellâ??art. 30 nella parte sanzionatoria, lâ??unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai â??soggetti di cui al comma 1â?•. Dâ??altra parte, a supportare la possibilità di desumere dallâ??attuale sistema normativo, come risultante dalla declaratoria di illegittimitÃ costituzionale, i punti di un percorso interpretativo che si uniscono sino a disegnare la tesi qui preferita, vale anche unâ??ulteriore considerazione: la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per lâ??esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a â??poteri fortiâ?• quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nei processo. Del resto, anche una risalente sentenza della Corte costituzionale (la n. 42 del 1996), sebbene non occupandosi direttamente della questione controversa e della??applicazione generalizzata della regola di competenza prevista dal comma 5 della??art. 30 L. n. 223 del 1990, sembra darla quasi per scontata e dichiara non fondata la questione di legittimitA costituzionale, posta nei riguardi della citata norma e di quella del comma 4 della stessa disposizione, sul presupposto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore di introdurre una disciplina di favore per le persone colpite dal reato di diffamazione aggravata, quando lo stesso risulti commesso attraverso lâ??impiego del mezzo radiotelevisivo. Si segnala, infatti, che la giustificazione della regola peculiare di competenza, tra lâ??altro, â??può trovare fondamento proprio nella particolare naturaâ?! nella particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione allâ??ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialitÃ lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massaâ?•. Da qui lâ??esigenza di attenuare lâ??evidente squilibrio delle posizioni.

Tali considerazioni, e la soluzione prescelta di dare unâ??operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in caso di reati di diffamazione commessi con lâ??attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televisivi, si pongono in dialogo coerente, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, da tempo, ha chiarito come la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalitÃ, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui Ã" domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza.

In particolare, le Sezioni Unite civili, con ordinanza Sez. U, n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467, hanno stabilito che, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al â??forum commissi delictiâ?• di cui allâ??art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversitÃ, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione â?? che

corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione \hat{a} ?? consente, da un lato, di evitare un criterio \hat{a} ?? ambulatorio \hat{a} ?• della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall \hat{a} ?? altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, bens \tilde{A} come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, \tilde{A} solitamente il soggetto pi \tilde{A} 1 debole.

4. Alla luce di tali premesse, il Collegio, rileva che:

â?? in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nellâ??attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando lâ??art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione;

â?? deve essere dichiarata, ai sensi dellâ??art. 24-bis cod. proc. pen., la competenza territoriale del Tribunale di Milano, foro della persona offesa del reato nel presente processo.

P.Q.M.

Visto lâ??art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Milano.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 del citato art. 24-bis cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2024.

Depositato in cancelleria lâ??8 luglio 2024.

Campi meta

Massima:

In caso di diffamazione commessa tramite trasmissioni radiotelevisive, la competenza territoriale si stabilisce in base al luogo di residenza della persona offesa, indipendentemente da chi sia il soggetto responsabile della condotta illecita.

Supporto Alla Lettura:

LA COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE

La competenza nel procedimento penale \tilde{A} " disciplinata dagli **artt.4 ss.** [Libro I, Titolo I, Capo II c.p.p.]. In linea generale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [art.4 c.p.p.]. Si distingue, rispettivamente, tra competenza per materia (o *ratione materiae*); competenza per territorio (o *ratione loci*) e competenza per connessione. Ad essi va aggiunta, altres \tilde{A} ¬, la competenza per funzione, che , correlata ai tre predetti criteri di cui occorre il previo accertamento, individua il giudice competente in base alla funzione da questi svolta nellâ??ambito di un medesimo procedimento.

- Competenza per materia: si applica il criterio qualitativo (che tiene conto del tipo di reato), oltre al criterio quantitativo (che ha invece riguardo al livello della pena edittale) [artt.5-6 c.p.p.]
- Competenza per territorio: si applica il criterio del luogo in cui il reato Ã" stato consumato [art. 8 comma 1 c.p.p.]. Ad essa seguono altre regole di carattere generale che derogano al criterio del *locus commissi delicti* in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa [art.8 commi 2,3,4 c.p.p.], nonché talune regole suppletive che consentono lâ??individuazione del giudice territorialmente competente quando non Ã" possibile applicare le regole generali [artt.9-11 bis c.p.p.]
- Competenza per connessione: criterio autonomo di attribuzione della competenza, comportando il confluire davanti ad unico giudice di procedimenti che, in base ai criteri di competenza per materia o per territorio, sarebbero attribuiti a giudici diversi. [artt. 12-16 c.p.p.]